

Documento per la consultazione

30 gennaio 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca lo schema delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica, integrato rispetto allo schema di disposizioni contenuto nel documento per la consultazione, approvato dall'Autorità il 7 agosto 2001, concernente "Proposte per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002".

La predetta integrazione realizza un aggiornamento delle proposte relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica alla luce dei recenti sviluppi dell'assetto normativo, regolamentare e strutturale del settore elettrico verificatisi nel corso degli anni 2002 e 2003; i suddetti sviluppi rispetto alla situazione dell'anno 2001 riguardano, in ordine all'offerta, la conclusione del processo di dismissione di parte della capacità produttiva dell'Enel a favore di tre nuove società di produzione, l'attivazione del sistema transitorio delle offerte di vendita di energia elettrica (STOVE) nel secondo semestre 2003, l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico con decreto del Ministro delle attività produttive 18 dicembre 2003, nonché l'adozione da parte dell'Autorità della disciplina del dispacciamento di merito economico con deliberazione 30 dicembre 2003, n.168/03. Detti sviluppi hanno condotto ad una riconsiderazione delle proposte formulate nel 2001 che tenesse conto dell'imminente avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.

A tal fine viene posto in consultazione uno schema di articolato (Allegato A), che potrebbe già essere adottato come provvedimento dell'Autorità in virtù dell'avvenuta consultazione sopra richiamata ed in forza del disposto del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che, all'articolo 5, comma 2, stabilisce che, entro il corrente mese di gennaio, l'Autorità definisca meccanismi per il controllo dell'esercizio del potere di mercato e stabilisca le modalità per la vigilanza del mercato medesimo.

Alla luce del differimento della piena operatività del sistema delle offerte e del dispacciamento di merito economico, con la conseguente continuazione del regime STOVE anche per l'inizio del mese di febbraio 2004, viene data l'opportunità ai soggetti interessati di esprimersi per la seconda volta in consultazione.

L'articolato allegato al presente documento per la consultazione si compone di tre parti sostanziali:

- a) la disciplina delle attività di monitoraggio dell'andamento dei mercati dell'energia elettrica e del servizio di dispacciamento, attraverso la definizione di criteri in forza dei quali il Gestore del mercato elettrico ed il gestore della rete di trasmissione nazionale calcolano indici per il monitoraggio dei mercati e per l'adozione di eventuali interventi dell'Autorità di tipo prescrittivo o sanzionatorio:
- b) l'adozione di misure per il controllo del potere di mercato, destinate a permanere sino a mutamenti strutturali nell'offerta di energia elettrica nel

- Paese, che subentrano alle misure transitorie di cui alla successiva lettera c) in vigore per il solo anno 2004.
- c) la definizione di misure transitorie per il controllo del potere di mercato da applicarsi, per l'anno 2004, ai meccanismi di formazione del prezzo sui mercati dell'energia elettrica.

Il presente documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti in merito alle proposte avanzate prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti in questione. Le osservazioni potranno riguardare liberamente tutte le disposizioni dello schema di articolato qui proposto che, vista la complessità, è riprodotto senza i consueti spunti per la consultazione che normalmente guidano la formulazione delle osservazioni. Dette osservazioni potranno essere organizzate facendo riferimento alla numerazione dell'articolo e del comma ad essi relative.

Vista l'urgenza di implementazione delle misure qui consultate, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro l'8 febbraio 2004, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Area elettricità

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336 – 0265565311 fax 0265565222 – 0265565266

e-mail: **a_e@autorita.energia.it** sito internet: www.autorita.energia.it

SCHEMA DI DELIBERAZIONE MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELL'EFFICIENZA NELL'OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N.481

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELL'EFFICIENZA NELL'OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

Articolo 1Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n.168/03, come successivamente modificata, recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto legislativo n. 79/99, integrate come segue:
 - quota rilevante di mercato è pari, per ciascun operatore di mercato, al rapporto tra:
 - a) la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato: i) la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero nel periodo invernale, ii) la potenza efficiente lorda delle unità di produzione installate in Italia, al netto della potenza efficiente lorda delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
 - b) la somma del valore della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero nel periodo invernale e della potenza efficiente lorda di tutte le unità di produzione installate in Italia.

__*__

- **legge n. 287/90** è la legge 10 ottobre 1990;
- il decreto 19 dicembre 2003 è il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n.199, n. 301 del 30 dicembre 2003;
- deliberazione n. 168/03 è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004,
 n. 168/03
- **delibera n. 125/02** è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
- **Disciplina** è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico con il decreto 19 dicembre;

Articolo 2 Oggetto

2.1 Il presente provvedimento reca, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003, le disposizioni aventi ad oggetto:

- a) le modalità per lo svolgimento da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio delle condizioni di offerta nel mercato elettrico;
- b) i meccanismi per il controllo dell'esercizio del potere di mercato nel settore elettrico;
- c) i criteri per la definizione di indici di mercato da utilizzare ai fini del monitoraggio.
- 2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di:
 - a) assicurare l'economicità della fornitura di energia elettrica;
 - b) prevenire possibili effetti distorsivi derivanti dalla presenza di operatori indispensabili al soddisfacimento della domanda.

TITOLO 1

MONITORAGGIO DEL MERCATO ELETTRICO

Articolo 3

Criteri generali

- 3.1 L'Autorità svolge una funzione di monitoraggio sulle contrattazioni che hanno luogo nel sistema delle offerte e al di fuori del medesimo nonché sull'evoluzione della struttura della domanda e dell'offerta di energia elettrica.
- 3.2 Il Gestore del mercato elettrico e il Gestore della rete, con cadenza mensile, calcolano e comunicano all'Autorità degli indici di mercato al fine di consentire l'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità.
- 3.3 Gli indici di mercato di cui al comma 3.2 sono definiti dal Gestore della rete e dal Gestore del mercato elettrico secondo i criteri di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Articolo 4

Criteri per la definizione degli indici del mercato dell'energia elettrica

- 4.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna una lista di indici di mercato dell'energia elettrica attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi al presente articolo.
- 4.2 Gli indici di mercato devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato, nonché della condotta dei singoli operatori di mercato.
- 4.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato devono, per ciascuna zona, fornire le informazioni relative a:
 - a) i prezzi medi dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
 - b) la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nel mercato del giorno e nel mercato di aggiustamento;
 - c) l'elasticità rispetto al prezzo delle curve di domanda e di offerta di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;

- d) il grado di concentrazione della domanda e dell'offerta nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
- 4.4 Tra gli indici di cui al comma 4.3 deve essere incluso l'indice di cui all'Articolo 5.
- 4.5 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato devono, per ciascuna zona, fornire almeno le informazioni relative a:
 - a) la quota di ciascun operatore di mercato sull'energia contrattata nel mercato dell'energia elettrica;
 - b) il numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato è risultata marginale nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
 - c) la differenza tra i prezzi specificati nelle offerte presentate nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento da ciascun operatore e i prezzi specificati nelle offerte degli altri operatori con riferimento a unità di produzione dello stesso tipo;
 - d) la differenza, espressa in termini percentuali, tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b) della Disciplina ed il prezzo della penultima offerta accettata;
 - e) la quantità dell'ultima offerta accettata, in rapporto al totale delle offerte accettate nella zona.
- 4.6 Tra gli indici di cui al comma 4.5 deve essere incluso l'indice di cui all'Articolo 6.

Indice di soluzione competitiva e indice di soluzione effettiva

- 5.1 Il Gestore del mercato definisce un indice mensile di prezzo di mercato denominato indice di soluzione competitiva, come media mobile su dodici mesi antecedenti dei prezzi che si sarebbero osservati nel mercato elettrico se gli operatori avessero offerto la propria capacità produttiva ai costi marginali convenzionali di cui al comma 5.2.
- 5.2 Ai fini del calcolo dell'indice di soluzione competitiva, il Gestore del mercato simula gli esiti del mercato elettrico sulla base di offerte che riflettano i costi marginali stimati per ciascun tipo di unità di produzione. La simulazione tiene altresì conto dei vincoli tecnici delle unità di produzione, ivi inclusi i limiti di esercizio delle unità di produzione idroelettriche, nonché dei vincoli di rete al fine di produrre dei risultati coerenti con i medesimi.
- 5.3 I costi marginali convenzionali utilizzati per la simulazione di cui al comma 5.2 sono stimati fra l'altro sulla base dei dati tecnici delle unità di produzione, di rendimenti standard rappresentavi della tecnologia dell'unità di produzione nonché dei costi opportunità rilevanti ai fini della formulazione delle offerte.
- 5.4 Il Gestore del mercato definisce un indice mensile di prezzo di mercato denominato indice di soluzione effettiva, come media mobile su dodici mesi antecedenti dei prezzi effettivamente rilevati sul mercato elettrico.

- 5.5 Ai fini del calcolo dell'indice di soluzione effettiva, il Gestore del mercato utilizza i prezzi e le quantità risultanti dagli esiti effettivi del mercato elettrico nei dodici mesi antecedenti.
- 5.6 Al termine di ciascun mese, il Gestore del mercato calcola la differenza tra il valore dell'indice di soluzione effettiva e il valore dell'indice di soluzione competitiva, rapportata all'indice di soluzione competitiva.

Indice di offerta residuale

- 6.1 Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna zona e ciascuna ora, la differenza fra la capacità disponibile complessiva ai fini della copertura del fabbisogno di potenza (di seguito: CDC) e la capacità disponibile imputabile ad uno stesso operatore di mercato (di seguito: CDO).
- 6.2 Per ciascun operatore di mercato, CDO è, in ciascuna zona ed in ciascuna ora, pari alla somma dei seguenti elementi nella disponibilità dell'operatore:
 - a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione rilevanti di tipo termoelettrico imputabile all'operatore di mercato, ad esclusione di quelle in manutenzione programmata, ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilità accidentali;
 - b) il massimo fra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica offerta nel mercato elettrico dalle altre unità di produzione;
 - c) il massimo fra le importazioni nette programmate dalle altre zone e le importazioni nette misurate dalle altre zone.
- 6.3 CDC è pari alla somma di tutte le CDO.
- 6.4 Il Gestore del mercato calcola, per ciascun operatore di mercato, un indice di offerta residuale (di seguito: IOR) pari al rapporto, espresso in percentuale, tra:
 - a) la differenza di cui al comma 6.1, e
 - b) il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria, pubblicato dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 14, comma 14.1.
- 6.5 Il Gestore del mercato individua gli operatori di mercato per i quali lo IOR è inferiore al 100% nonché l'ammontare di fabbisogno per il quale ciascun operatore risulta essenziale al fine della copertura del medesimo fabbisogno.
- 6.6 L'ammontare di fabbisogno di cui al comma 6.5 è pari al prodotto tra:
 - a) la differenza tra 100% e lo IOR;
 - b) il fabbisogno di potenza di cui al comma 6.4, lettera b).

Criteri per la definizione degli indici del mercato per il servizio di dispacciamento

- 7.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna una lista di indici di mercato per il servizio di dispacciamento attenendosi ai criteri di cui al presente articolo.
- 7.2 Gli indici di mercato devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato nonché della condotta dei singoli operatori di mercato.
- 7.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato devono, per ciascuna zona, fornire almeno le informazioni relative a:
 - a) i prezzi medi delle risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) la volatilità dei prezzi delle risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) l'elasticità rispetto al prezzo delle curve di offerta delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) il grado di concentrazione dell'offerta nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 7.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato devono, per ciascuna zona, fornire almeno le informazioni relative a:
 - a) la quota di ciascun operatore di mercato sulle risorse contrattate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato è risultata marginale per ciascuna tipologia di risorsa;
 - c) la differenza tra i prezzi specificati nelle offerte presentate da ciascun operatore e i prezzi specificati nelle offerte degli altri operatori con riferimento alle stesse risorse e a unità dello stesso tipo.

Articolo 8

Concentrazione nel settore della produzione di energia elettrica

- 8.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna una lista di indici per la misura della concentrazione nel settore della produzione di energia elettrica attenendosi ai criteri di cui al comma 8.2.
- 8.2 Gli indici per la misura della concentrazione nel settore della produzione di energia elettrica devono, per ciascuna zona, fornire almeno le informazioni relative alla struttura dell'offerta in termini di:
 - a) potenza efficiente netta, al lordo e al netto delle potenza delle unità in manutenzione programmata;
 - b) energia elettrica immessa.

Articolo 9

Norme generali

9.1 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato tra i quali sussista un rapporto

di controllo o collegamento sussumibili in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

TITOLO 2 MISURE DI CONTROLLO DEL POTERE DI MERCATO

SEZIONE I MISURE A REGIME

Articolo 10

Obbligo a stipulare contratti differenziali

- 10.1 Ciascun operatore di mercato che detenga una quota rilevante di mercato maggiore di 0,2 ha l'obbligo di concludere con l'Acquirente Unico un contratto differenziale, con durata annuale, che vincola:
 - a) l'operatore di mercato a riconoscere all'Acquirente Unico un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo di durata del contratto e per ciascuna zona, al prodotto tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e la quantità di energia elettrica di riferimento determinata ai sensi dell'Articolo 11;
 - b) l'Acquirente Unico a riconoscere all'operatore di mercato un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo contrattuale e per ciascuna zona, al prodotto tra il prezzo di riferimento e la quantità di energia elettrica di riferimento determinata ai sensi dell'Articolo 11.
- 10.2 Qualora operatori di mercato per i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibili in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, considerati congiuntamente rappresentino una quota rilevante di mercato maggiore di 0,2, l'obbligo di concludere il contratto differenziale di cui al comma 10.1 incombe su ciascuno di detti operatori in proporzione alla quota di mercato rilevante detenuta dai medesimi.
- 10.3 Il soggetto che si trovi nella posizione di cui al comma 10.1 è tenuto a presentare all'Acquirente Unico una proposta contrattuale predisposta nell'osservanza dei criteri di cui al presente articolo e all'Articolo 11.
- 10.4 L'Acquirente Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al precedente comma 10.2 definisce uno schema di contratto differenziale e lo invia all'Autorità per l'approvazione. L'Autorità ha facoltà di modificare lo schema qualora sia in contrasto con i criteri di cui al presente articolo e all'Articolo 11. Trascorsi inutilmente 20 giorni dal ricevimento, lo schema di contratto si intende approvato. Entro 10 giorni dall'approvazione le parti procedono alla stipula del contratto conforme allo schema approvato inviandone copia all'Autorità.

Condizioni generali del contratto differenziale

- 11.1 Il contratto differenziale fissa per ciascuna zona e per ciascuna ora del periodo di durata la quantità di energia elettrica di riferimento ed il prezzo di riferimento di cui al comma 10.1, lettera b).
- 11.2 La quantità di energia elettrica di riferimento deve essere non inferiore al prodotto tra i seguenti elementi:
 - a) il 50% della differenza tra la quota rilevante di mercato detenuta dall'operatore di mercato ed il valore 0,2;
 - b) la somma del valore della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero nel periodo invernale e della potenza efficiente lorda di tutte le unità di produzione installate in Italia;
 - c) fattore di utilizzazione, denominato α .
- 11.3 Il fattore di utilizzazione α è pari al rapporto tra:
 - a) la produzione lorda di energia elettrica dell'anno 2003 riferibile all'operatore di mercato alla data di stipula del contratto differenziale;
 - b) la potenza efficiente lorda delle unità di produzione installate in Italia riferibile all'operatore di mercato alla data di stipula del contratto differenziale.
- 11.4 Qualora, alla data di stipula del contratto, l'operatore di mercato sia titolare di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, il fattore di utilizzazione α deve essere calcolato aggiungendo alla:
 - a) produzione lorda di energia elettrica di cui alla lettera a) del comma 11.3, una quantità convenzionale di energia elettrica importata determinata ai sensi del comma 11.5:
 - b) potenza efficiente lorda di cui alla lettera b) del comma 11.3, la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero nella titolarità dell'operatore di mercato alla data di stipula del contratto.
- 11.5 La quantità convenzionale di energia elettrica importata di cui al comma 11.4, lettera a) è pari al prodotto tra la capacità di trasporto su base annua sulla rete di interconnessione con l'estero nella titolarità dell'operatore di mercato alla data di stipula del contratto e un numero di ore fissato pari a 7500.
- 11.6 Le quantità di energia elettrica di riferimento devono essere fissate in ciascuna ora ed in ciascuna zona in funzione del profilo di prelievo atteso dei clienti del mercato vincolato, privilegiando le ore di maggior intensità di domanda di tale mercato.
- 11.7 In conseguenza di atti o negozi giuridici che comportino la perdita o la contrazione dell'obbligo di cui al comma 11.1, l'avente causa dell'operatore di mercato subentra, in tutto o in parte, nei diritti e obblighi in tale contratto dedotti.

SEZIONE II MISURE TRANSITORIE PER L'ANNO 2004

Articolo 12

Controllo di quantità

- 12.1 Al termine di ciascun mese, il Gestore del mercato determina per ciascuna zona la quantità concorrenziale oraria imputabile a ciascun operatore di mercato (di seguito: quantità concorrenziale) di cui al comma 6.5.
- 12.2 Ai fini della determinazione della quantità concorrenziale, per ciascun operatore di mercato di cui al comma 6.5, il Gestore del mercato simula gli esiti del mercato del giorno prima cui si sarebbe pervenuti qualora i prezzi delle offerte presentate dal suddetto operatore per ciascuno dei suoi punti di dispacciamento, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'articolo 19, comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, fossero stati pari ai costi marginali stimati di cui al comma 5.2. Ogni altro elemento della simulazione viene lasciato invariato.
- 12.3 Ai fini della determinazione della quantità concorrenziale, il Gestore del mercato tratta le offerte di ciascun operatore di mercato come se fossero presentate da più operatori di mercato virtuali dotati di un parco di unità di produzione con una composizione identica a quella dell'operatore medesimo e una capacità non superiore all'ammontare di fabbisogno di cui al comma 6.6.
- 12.4 Al termine di ciascun mese, il Gestore del mercato determina, per ciascuna ora e per ciascuna zona, la quantità effettiva imputabile all'operatore di mercato (di seguito: quantità effettiva) come somma, in ciascuna ora, dei programmi preliminari di immissione dei punti di dispacciamento per cui è titolato a presentare offerte localizzati nella stessa zona.
- 12.5 Qualora, per un dato operatore di mercato e con riferimento ad un'ora:
 - a) la quantità concorrenziale determinata in esito alla simulazione di cui al comma 12.2 risulti superiore al 110% della quantità effettiva di cui al comma 12.3 e
 - b) l'ultima offerta accettata nel mercato del giorno prima sia stata presentata dall'operatore di mercato medesimo,

i prezzi liquidati al medesimo operatore dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima, con riferimento a tale ora, e relative ad unità di produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b) della Disciplina.

Articolo 13

Prezzi massimi delle offerte sul mercato dell'energia elettrico

13.1 I prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento per ciascun punto di dispacciamento per le unità rilevanti non possono eccedere il minor valore tra:

- a) il costo marginale stimato dal Gestore del mercato ai fini del calcolo dell'indice di cui all'Articolo 5 per le unità incluse in quel punto aumentato del 100% e
- b) il costo marginale stimato dal Gestore del mercato ai fini del calcolo dell'indice di cui all'Articolo 5 per le unità incluse in quel punto aumentato di 100 euro/MWh.
- 13.2 Il Gestore del mercato non considera valide le offerte presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento che eccedano il limite di cui al comma 13.1.

TITOLO 3 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 14

Obblighi informativi

- 14.1 Ai fini del computo delle indice di offerta residuale di cui all'Articolo 6, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet per ciascuna zona e ciascuna ora il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria.
- 14.2 Ai fini del computo della CDO di cui al comma 6.2, ciascun utente del dispacciamento è tenuto a comunicare al Gestore della rete, per ciascuna ora e per ciascun punto di dispacciamento, le seguenti informazioni:
 - la potenza efficiente netta delle unità termoelettriche incluse in ciascun punto di dispacciamento di cui è responsabile, imputabile a ciascun operatore di mercato registrato per quel punto di dispacciamento;
 - b) la quota dell'energia elettrica immessa dalle altre unità appartenenti a ciascun punto di dispacciamento di cui è responsabile, imputabile a ciascun operatore di mercato registrato per quel punto di dispacciamento.
- 14.3 Ai fini del calcolo dell'indice di soluzione competitiva di cui all'Articolo 5 e dei tetti alle offerte di cui all'Articolo 13, il Gestore del mercato aggiorna con cadenza giornaliera i costi marginali stimati di cui al comma 5.2 e li pubblica sul proprio sito internet.
- 14.4 Ai fini del calcolo dell'indice di offerta residuale di cui all'Articolo 6, il Gestore della rete è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore del mercato le informazioni di cui al comma 14.2.
- 14.5 Il Gestore del mercato, tramite la predisposizione di funzioni ausiliarie del sistema telematico di negoziazione, rende accessibili all'Autorità in via continuativa tutte le informazioni e i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato elettrico.
- 14.6 Il Gestore del mercato e il Gestore della rete devono rendere accessibili direttamente e da remoto all'Autorità le informazioni e i dati rilevanti per il calcolo degli indici di cui ai Titoli I e II del presente provvedimento.

Disposizioni transitorie e finali

- 15.1 Sino alla data di pubblicazione dell'indice di cui al comma Articolo 5, il Gestore del mercato, ai fini della determinazione della quantità concorrenziale di cui all'Articolo 12 e dei tetti di cui all'Articolo 13, determina i costi marginali stimati su base settimanale utilizzando le procedure definite nel sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui al Titolo 2 dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE). Ai fini della determinazione del costo marginale stimato di un'unità di produzione di tipo termoelettrico, il Gestore del mercato utilizza il valore massimo della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete nel regolamento STOVE ai fini del controllo delle offerte presentate nello STOVE, maggiorato del 20%. Ai fini della determinazione del costo marginale stimato di un'unità di produzione diversa da quelle di tipo termoelettrico, il Gestore del mercato utilizza le offerte presentate nel mercato del giorno prima per il punto di dispacciamento in cui è inclusa la medesima unità.
- 15.2 Ai fini di quanto previsto al comma 15.1, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso.
- 15.3 A decorrere dal 1° gennaio 2005 si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.
- 15.4 Per l'anno 2004 si applicano le disposizioni di cui alla sezione II. In difetto dell'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione I, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla sezione II, assumendo la quota di cui al comma 10.5 pari al valore del 5%.
- 15.5 Qualora non siano applicate dai soggetti tenuti le disposizioni di cui alla sezione I, ovvero alla sezione II, l'Autorità, ferma restando l'adozione di provvedimenti sanzionatori, procede all'adozione di provvedimenti prescrittivi al fine della sospensione transitoria del sistema delle offerte ed il passaggio ad un regime amministrato di offerta, basato sui costi marginali convenzionali, di cui all'articolo 5, comma 5.1.
- 15.6 Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Area elettricità dell'Autorità per l'approvazione una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui agli articoli 4, 5 e 6, corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. L'Area elettricità dell'Autorità si pronuncia sulla proposta entro 10 giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.
- 15.7 Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Area elettricità dell'Autorità per l'approvazione una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui agli articoli 7 e 8, corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. L'Area elettricità dell'Autorità si pronuncia sulla proposta entro 10 giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.